



CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI
ISOLA DEL GRAN SASSO
D'ITALIA
STATUTO



56





Titolo I	DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA	2
Titolo II	SCOPI – FUNZIONI	2
Titolo III	SOCI	3
Titolo IV	ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE	4
	Capo I L'Assemblea dei Soci	4
	Capo II Il Consiglio Direttivo	5
	Capo III Il Presidente ed il Vice Presidente	6
	Capo IV Il Segretario e il Tesoriere	6
	Capo V Il Collegio dei Revisori dei Conti	7
	Capo VI I Delegati	7
	Capo VII Cariche Sociali	7
Titolo V	PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – BILANCI	7
Titolo VI	SOTTOSEZIONI	8
Titolo VII	GRUPPI – SCUOLE - COMMISSIONI	8
Titolo VIII	CONTROVERSIE	8
Titolo IX	DISPOSIZIONI FINALI	9



56 2014



Sezione C.A.I. di Isola del Gran Sasso d'Italia

STATUTO

STATUTO della SEZIONE C.A.I.

di

Isola del Gran Sasso d'Italia

Titolo I

- Denominazione - Sede - Durata -

Art. 1

È costituita l'Associazione denominata "**Club Alpino Italiano - Sezione di Isola del Gran Sasso d'Italia**"- (abbreviato in **C.A.I. Sezione di Isola del Gran Sasso d'Italia**), con sede in Isola del Gran Sasso d'Italia. È struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, uniformando il proprio Statuto allo Statuto Generale ed al Regolamento Generale del C.A.I.

I membri dell'Associazione sono di diritto Soci del C.A.I.

Essa ha durata illimitata.

L'Associazione si riconosce nella preesistente Associazione costituitasi nell'anno 1987 ed è soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura un'autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al **Raggruppamento del Club Alpino Italiano, Abruzzo (G.R.A.)**.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità.

Titolo II

- Scopi e funzioni -

Art. 3

L'Associazione ha per scopo di:

- promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne;
- promuovere e perseguire finalità di solidarietà sociale attraverso la frequentazione della montagna;
- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli enti, pubblici e privati, che si occupano di problemi connessi con l'alpinismo ed in particolare della tutela dell'ambiente montano e naturale;
- promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, compreso lo scialpinismo, l'escursionismo e la speleologia;
- costruire, curare, mantenere in efficienza rifugi, bivacchi, sentieri e altre opere alpine;
- assumere e promuovere iniziative atte a perseguire la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale montano;
- promuovere attività culturali per la conoscenza storica ed antropologica del territorio montano;
- promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico-pratici di alpinismo, escursionismo, sci-alpinismo, sci di fondo escursionistico, arrampicata sportiva e speleologia, gite ed ascensioni collettive, conferenze, dibattiti e proiezioni;
- curare la biblioteca e l'archivio dell'Associazione;
- promuovere e sostenere, attraverso l'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie, iniziative ed attività di utilità sociale;



Handwritten signature



- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali;

Art. 4

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi d'urgenza, del Presidente.

Titolo III

- Soci -

Art. 5

I Soci dell'Associazione si distinguono in benemeriti, ordinari, familiari, giovani e aggregati, secondo quanto stabilito nell'art. II.3 dello Statuto Generale e negli art. II.II.1; .2 e .3 del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 6

Chiunque intenda divenire Socio, deve presentare domanda al Consiglio Direttivo completa dei propri dati anagrafici, controfirmata da un Socio presentatore iscritto all'Associazione; per i minori la domanda deve essere firmata da chi esercita su di loro la potestà.

I cittadini di stati stranieri possono chiedere di diventare Soci.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile.

Art. 7

I Soci sono tenuti a versare all'Associazione la quota di ammissione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo; non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote annuali arretrate.

Il Socio di cui è accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci

Art. 8

Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., lo Statuto dell'Associazione, nonché le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Non possono essere ammesse iniziative personali in nome dell'Associazione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative od attività dei singoli in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dall'Associazione od a discapito della medesima.

Art. 9

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione del C.A.I.

La richiesta di trasferimento deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi.

Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 10


I diritti e gli obblighi del Socio sono quelli stabiliti negli art. II.4 dello Statuto Generale del C.A.I. e nell'articolo II.IV.1 del Regolamento Generale del C.A.I.; il Socio riceve dall'Associazione la tessera di riconoscimento secondo quanto previsto dall'art. II.III.1 comma 4 e 5 del Regolamento Generale del C.A.I.

I Soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della loro Associazione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

I Soci non hanno nessun diritto sul patrimonio dell'Associazione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Art. 11

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; sono irrevocabili ed





hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata

le limitazioni dell'Art. VIII.II.3 del Regolamento Generale.

Art. 12

La qualità di Socio si perde: per morte del Socio o per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informatore dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento Disciplinare del C.A.I.

Titolo IV

- Organi dell'Associazione -

Art. 14

Sono organi dell'Associazione :

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e possono essere conferite solo ai Soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti; per il conferimento delle cariche sono assunti come unici criteri di selezione l'idoneità e la disponibilità ad operare con prestazioni volontarie e gratuite svolte a favore dei Soci e di terzi, con professionalità ed un buon livello di competenza e di efficienza (art.VIII.II.1 del Regolamento Generale).

Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale secondo quanto stabilito dall'art. VIII.II.3 del Regolamento Generale.

L'elezione a membro del Consiglio Direttivo o membro del Collegio dei Revisori dei Conti non preclude la nomina ad altre cariche sociali regionali, interregionali e nazionali né a delegato alle diverse assemblee, fatte salvo

CAPO I

- L'Assemblea dei Soci -

Art. 16


L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti i Soci maggiorenni ad essa iscritti; l'Assemblea rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche i dissenzienti e gli assenti.

L'Assemblea dei Soci:

- elegge i componenti degli organi dell'Associazione ed il Presidente della Sezione, i delegati all'Assemblea dei Delegati nel numero assegnato, tra i Soci maggiorenni ordinari e famigliari dell'Associazione, con le modalità stabilite dall'ordinamento dell'Associazione, escluso il voto per corrispondenza.
- Approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo.
- delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità.
- delibera su ogni altra questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione scritta da almeno venticinque Soci.
- adotta l'ordinamento nazionale nella forma dello Statuto e del Regolamento.

Art. 17

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno; le Assemblee Straordinarie ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti, oppure dai Soci maggiorenni nel numero minimo di un decimo di Soci dell'Associazione. La





convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedita a tutti i Soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 18

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i Soci minori non hanno diritto al voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci; ogni Socio non può portare più di una delega.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che potrà tenersi ad almeno 24 ore di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.

Art. 19

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, e, se necessari, tre scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento sull'Assemblea.

Art. 20

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi mediante votazione per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto; sono esclusi dal computo le astensioni. Tuttavia le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili e le modifiche statuarie, debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti i Soci aventi diritto al voto.

Le elezioni alle cariche sociali si svolgono unicamente con votazione a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione; esso è composto di quattro componenti, più il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Qualora l'incarico del Segretario o del Tesoriere non fosse accettato da nessuno dei consiglieri, l'incarico può essere affidato dal Consiglio ad un Socio dell'Associazione, in tal caso non ha diritto al voto.

Art. 22

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto Generale e nel Regolamento Generale del C.A.I., in particolare:

- propone il programma annuale delle attività dell'Associazione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo;
- convoca le assemblee dei Soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;
- delibera i provvedimenti nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi Soci;
- propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di Sottosezioni, Gruppi e Commissioni;
- propone nominativi di Soci per cariche sociali o per commissioni regionali e interregionali;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento del C.A.I. e dello Statuto dell'Associazione;

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci o dal consigliere anziano o, a richiesta, di almeno



Sp. [Signature]



un terzo dei consiglieri, almeno una volta ogni quattro mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi d'urgenza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e può far inserire a verbale le proprie osservazioni, ma non ha diritto di voto.

Art. 24

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

Art. 25

Gli eletti durano in carica tre anni. Il Consigliere che senza giustificato motivo è assente a tre riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario.

Al Consigliere che, per qualsiasi causa, viene a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi della metà dei suoi componenti, il Presidente convocherà l'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, la convocazione dell'Assemblea dei Soci dovrà essere fatta nel termine di trenta giorni a cura del Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO III

Il Presidente ed il Vice Presidente

Art. 26

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve alle seguenti funzioni specifiche:

- convoca l'Assemblea dei Soci; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale dell'Associazione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione.

Il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

Al Presidente dimissionario o che per qualsiasi causa viene a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti dei candidati a Presidente. Questo assume l'anzianità del sostituito ed il suo mandato è limitato allo scadere del Consiglio in carica.

Qualora non vi sia altro candidato, si provvederà alla convocazione di un'Assemblea straordinaria per indire nuove elezioni.

Il candidato alla carica di Presidente al momento dell'elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche del C.A.I. o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni completi.


CAPO IV

Il Segretario e Tesoriere

Art. 27

Il Segretario sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione, redige e sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo.

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione.





Il Consiglio Direttivo in base alle disponibilità e competenze dei componenti, può affidare al Segretario anche la funzione di Tesoriere

CAPO V

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 28

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, Soci con anzianità di iscrizione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Art. 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

Esso si riunisce almeno una volta l'anno; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti ispettivi e di controllo.

CAPO VI

I Delegati

Art. 30

I Delegati sono eletti dall'Assemblea e, con il Presidente, rappresentano la Sezione secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.

CAPO VII

Cariche Sociali

Art. 31

Possono essere eletti alle cariche sociali i Soci maggiorenni, ordinari e famigliari, iscritti all'Associazione da almeno due anni che non abbiano riportato condanne, che siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale. Le elezioni e le designazioni alle cariche sociali sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non

indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la sua volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili ad esclusione del Presidente che può essere rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale in caso di attribuzione di un incarico.

Titolo V

- Patrimonio - Entrate - Esercizi Sociali - Bilancio -

Patrimonio

Art. 32

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili che sono di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che sia erogata a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del C.A.I.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal



56 26 W



Consiglio Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Raggruppamento Regionale.

Art. 33

Entrate

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote d'ammissione;
- dalle quote annuali, detratta la parte spettante alla sede centrale del C.A.I.;
- da contributi di Enti Pubblici e Privati;
- da ogni altro eventuale provento a carattere periodico o occasionale.

Nel bilancio debbono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art. 34

Esercizi Sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 35

Bilancio

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, va presentato all'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione.

Art. 36

Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.

Titolo VI

Sottosezioni

Art. 37

L'Associazione può costituire una o più sottosezioni a norma e con le procedure previste dallo Statuto e del Regolamento Generale del CAI.

La costituzione delle sottosezioni deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo che deve anche ratificare i regolamenti; la costituzione delle sottosezioni deve essere altresì approvata dal Raggruppamento Regionale Abruzzo (G.R.A.).

La Sottosezione può essere autorizzata ad amministrare in modo autonomo il proprio

patrimonio. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

I Soci delle Sottosezioni pagano quote uguali a quelle della Sezione.

In caso di scioglimento di una Sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

Titolo VII

- Gruppi - Scuole - Commissioni

Art. 38

La Sezione può costituire, nel proprio seno, Gruppi, Scuole e Commissioni organizzati di Soci, su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno venticinque Soci maggiorenni, che intendono sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione, o comunque un'attività compatibile con i fini dell'Associazione stessa.

La costituzione dei gruppi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificarne i regolamenti.

Titolo VIII

- Controversie -

Art. 39

Le controversie che dovessero insorgere fra Soci, o fra Soci ed organi dell'Associazione, o fra Soci ed organi direttivi dei gruppi, o fra Sottosezione e la Sezione, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, da effettuarsi dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione di motivato ricorso allo stesso. Organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione sono:

- Il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie fra Soci, e fra Soci ed organi direttivi dei gruppi;
- Il Collegio Regionale dei Probiviri in primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri in secondo grado, per le





controversie fra Soci ed organi della Sezione, e fra Sottosezioni e la Sezione.

Art. 40

Avverso le deliberazioni degli organi dell'Associazione che si ritengono in violazione del presente Statuto o dello Statuto Generale e del Regolamento Generale del C.A.I. è data possibilità di ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri.

Titolo IX

- Disposizioni finali -

Art. 41

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano lo Statuto Generale ed il Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e le loro successive modifiche e integrazioni, nonché le norme del Codice Civile.

Art. 42

Il Presente Statuto riserva all'Associazione la facoltà di dotarsi di personalità giuridica.

Art. 43

L'adeguamento del presente Statuto alle eventuali modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera, da portare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I.

Il suo esteso testo è stato approvato dall'Assemblea dei Soci della Sezione di **Isola del Gran Sasso d'Italia del Club Alpino Italiano** nella seduta del giorno 23 marzo 2007.

Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo nella riunione del 27 settembre 2008 con modifiche art. 18-20-21-22-25.

Emendato negli art. 18-20-21-22-25 in data 5 novembre 2008

Il Presidente della Sezione
Colantoni Erardo



